

## Documentazione necessaria per le cessioni di azienda

### Per le parti dell'atto

1. Copia documenti di identità in corso di validità e codici fiscali; se la parte interviene a mezzo di un procuratore, procura in copia autentica o in originale;
2. Per le persone fisiche, a seconda dei casi,
  - Per le persone di stato libero, certificato di stato civile libero;
  - Per le persone coniugate, estratto dell'atto di matrimonio con annotazioni<sup>[1]</sup>;
  - Per le persone dello stesso sesso unite civilmente, certificazione attestante l'unione civile con indicazione del regime patrimoniale;
  - Per le persone conviventi che abbiano stipulato un contratto di convivenza copia autentica del contratto e certificato di convivenza rilasciato dal Comune.
3. Per le società: eventuale delibera dell'organo amministrativo. Se l'amministrazione è attribuita ad un Consiglio di Amministrazione, occorre il libro verbali da cui risulti la relativa delibera. Se l'atto deve essere autorizzato dai soci, occorre il libro verbali da cui risulti la relativa decisione dei soci.

### Per la descrizione del compendio aziendale

1. Elenco beni strumentali e rimanenze;
2. Documentazione automezzi;
3. Contratto di locazione dell'immobile in cui è svolta l'attività aziendale;
4. Eventuali titoli abilitativi per esercizio attività;
5. Dichiarazione agenzia delle entrate competente in ordine alla regolarità contributiva e alle pendenze tributarie;
6. Se fra i beni trasferiti vi sono immobili, vedi documentazione richiesta per atti immobiliari;
7. Attestato di prestazione energetica (ove sia concesso in godimento l'immobile aziendale dal cedente);
8. Se disponibile, titolo di provenienza (contratto di acquisto, denuncia di successione, copia del testamento pubblicato ecc.);
9. Fotocopia dei mezzi di pagamento del prezzo emessi prima della stipula del contratto.

<sup>[1]</sup> *Questi certificati non possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal soggetto interessato, poiché, nel caso in cui taluno, anche solo per errore, disponga di beni propri anche del coniuge, si determina una causa di annullabilità o inefficacia del contratto che non è affatto sanata dalla dichiarazione sostitutiva.*